



IL GIUDICE DEL LAVORO DI MILANO

rilevato che parte ricorrente chiede di confermare, in via interinale, l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5150 del 6 novembre 2009 (prodotta nel CD allegato al fascicolo); considerato che nella motivazione di detta ordinanza, pronunciata su istanza di esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del medesimo TAR (la n. 2815/2009), si legge: "*in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l'amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare, anche nella considerazione che il gravame interposto dall'amministrazione medesima su analoghe decisioni cautelari emesse dalla Sezione è stato disatteso dal giudice d'appello (cfr. ordd.ze CdS, VI, nn. 4769, 4736, 1525 e 1524 del 2009);*"

considerato che detta ordinanza nomina anche un commissario "*ad actus*" che dovrebbe provvedere (come ha provveduto) in via sostitutiva ad adempiere ad *dictum* giudiziale;

rilevato, tuttavia, che la successiva pronuncia nel merito (sent. TAR n. 731 del 24 gennaio 2012, prodotta nel CD allegato) ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo;

rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 104/2010, "*le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.*"

rilevato che la misura cautelare, per ammissione di parte ricorrente, è stata parzialmente eseguita dall'amministrazione, ma la collocazione in graduatoria è stata accantonata in attesa della definizione del giudizio;

considerato, quindi:

- che l'ordinanza cautelare di cui si chiede la conferma è, di fatto, una statuizione giuridica interinale fra le parti, pronunciata nelle forme di cui agli artt. 55 e segg. D.Lgs 104/201;

- che, risalendo essa al novembre 2009, è già stata discussa in contraddittorio;

- che, non parendo opportuno revocarla, essa può essere semplicemente confermata dal giudice ordinario, sulla base degli elementi di *fumus* e *periculum* già a suo tempo vagliati positivamente dal giudice amministrativo;

P.Q.M.

visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del **13 luglio 2012 alle ore 10.30** stanza n. 102 piano primo di via Pace n. 10, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

conferma il contenuto dispositivo dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5150 del 6 novembre 2009 e dei successivi provvedimenti attuativi del Commissario *ad acta*. *Depositate nella Cancelleria della C...*

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede; visto l'art. 415 C.P.C.

F I S S A

per la discussione della presente causa l'udienza del

23.1.2013 ore 12,45

mandando a parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto a parte convenuta entro dieci giorni dalla data odierna.

Conferma il contenuto dispositivo dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5150/09 del 6.11.2009 e , anche in attuazione della nota commissariale 14.3.2011 , intima alle Amministrazioni resistenti di mantenere l'inserimento "a pettine" , ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda , nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento dell'AT di Rovigo valida nel biennio 2009/2011 ossia, "con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato..."

Verona, 24.2.2012



TRIBUNALE DI LANCIANO

Magistratura del Lavoro

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ad integrazione del decreto già reso in data 23.2.2012, con il quale è stata fissata la comparizione delle parti per la discussione del procedimento sopra epigrafo per la data del 5 giugno 2012;

Provvedendo sulla richiesta formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, di conferma in via interinale della ordinanza cautelare TAR Lazio n. 5147 del 6.11.2009 (prodotta in atti);

rilevato che nella motivazione di detta ordinanza, pronunciata su istanza di esecuzione di precedente ordinanza cautelare del medesimo TAR (3332/09), si legge testualmente che “...in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l'amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione della precitata decisione cautelare, anche nella considerazione che il gravame interposto dall'amministrazione medesima su analoghe decisioni cautelari emesse dalla Sezione è stato disatteso dal giudice d'Appello (cfr. ord.ze CdS, VI, nn. 4769, 4736, 1525 e 1524 del 2009)”; considerato che detta ordinanza nominava anche un commissario ad actus in caso di non ottemperanza;

rilevato inoltre che con successiva pronuncia sul merito (sent. TAR Lazio n. 729/2012, in atti), il TAR Lazio ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo;

rilevato che ai sensi dell'art. 11 comma 7 D.Lgs. 104/2010 “Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione;

rilevato che la misura cautelare – come dedotto in ricorso – è stata parzialmente eseguita dall'amministrazione, ma la collocazione in graduatoria è stata accantonata in attesa della definizione del giudizio (cfr. doc. in atti);

considerato pertanto:

che l'ordinanza cautelare, della quale è stata tempestivamente richiesta la conferma a questo giudice, è di fatto una statuizione giuridica interinale fra le parti, pronunciata nelle forme di cui agli artt. 55 e ss. D.Lgs. 104/2010;

che, risalendo al novembre 2009, è stata già discussa in contraddittorio;

che, non parendo opportuno revocarla, la stessa può essere semplicemente confermata da questo giudice ordinario, sulla base degli elementi di fumus e di periculum già positivamente a suo tempo vagliati dal giudice amministrativo;

P.Q.M.

Conferma il contenuto dispositivo della ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5147 del 6 novembre 2009 e dei successivi provvedimenti attuativi del Commissario ad acta.
Lanciano, 5 marzo 2012



TRIBUNALE DI BIELLA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro,

letto il ricorso che precede;

rilevato che parte ricorrente ha chiesto, in via cautelare, nelle more della definizione del presente giudizio - riproposto a questo giudice in seguito alla sentenza del TAR Lazio n. 739/2012, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - di confermare il contenuto dispositivo dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5142/09 del 6.11.2009;

considerato che l'istanza è proposta ai sensi dell'art.11, co. 7, del D. Lgs. 104/2010, il quale dispone che *<<le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione>>*;

rilevato che l'ordinanza cautelare *de qua*, pronunciata nel contraddittorio delle parti e peraltro parzialmente eseguita dall'amministrazione resistente, è stata emessa sulla base di elementi di fatto e di diritto, che sono stati valutati positivamente dal giudice amministrativo sotto il profilo del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e che, alla stregua delle allegazioni di parte ricorrente, risultano tuttora sussistenti;

ritenuto, pertanto, di dovere, allo stato, confermare la predetta ordinanza;

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa

per la discussione della causa l'udienza del 10 luglio 2012, ore 10,00, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo parte convenuta che non costituendosi dieci giorni prima di detta udienza incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.; manda a parte ricorrente di notificare ricorso e decreto a parte convenuta entro dieci giorni da oggi;

conferma

Il contenuto dispositivo dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5142/09 del 6.11.2009.

Biella, 5.3.2012